

ALLEGATO A

ART. 1 ORARI DI ACCESSO E TEMPI DI SOSTA

E' consentito il transito all'interno del Centro Storico - Z.T.L., ai veicoli a motore autorizzati, come specificato negli articoli seguenti, nelle seguenti fasce orarie giornaliere:
dalle ore 06,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

Fatte salve eventuali deroghe, la sosta è consentita limitatamente a venti minuti, con l'obbligo di esposizione del disco orario indicante l'ora di inizio sosta.

ART.2 NORME PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nei periodi nei quali viene consentito l'accesso alla zona a traffico limitato, la velocità dovrà essere particolarmente moderata e non dovrà superare i 20 Km/h. Durante la sosta il motore dovrà essere tenuto spento. In occasione di manifestazioni/festività l'accesso, la sosta ed il transito potranno essere sospesi per motivi di opportunità o di pubblica incolumità. Il raggiungimento del sito e l'uscita dalla Z.T.L. dovranno effettuarsi attraverso il percorso più breve, in modo da evitare la circolazione parassita.

ART.3 DIVIETI

Il transito e la sosta dei velocipedi, e loro assimilati, all'interno della zona a traffico limitato istituita nel centro storico è vietato. Gli stessi dovranno essere condotti a mano.

L'accesso, il transito e la sosta dei veicoli con portata massima complessiva superiore ai 35 quintali sono vietati; eventuali deroghe potranno essere concesse, in casi eccezionali, previo nulla osta del competente servizio tecnico comunale.

ART.4 ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI ACCESSO

Sono esclusi dall'osservanza del divieto di accesso, transito e sosta nella zona a traffico limitato, le seguenti categorie di veicoli, limitatamente al servizio da espletare e per il tempo strettamente necessario :

- veicoli adibiti al trasporto di persone con limitata od impedita capacità motoria, esponenti il contrassegno di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada (con facoltà di accesso dalle 00,00 alle 24,00);
- mezzi di soccorso sanitario, antincendio ed appartenenti alle forze di polizia;
- taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente, in servizio;
- veicoli di proprietà comunale o veicoli di imprese cui il comune abbia affidato l'espletamento di interventi di manutenzione, servizi/lavori/forniture;
- carri funebri;
- veicoli adibiti al trasporto degli sposi, in caso di matrimoni;
- veicoli di imprese che espletano servizi di pubblica utilità quali gestori delle rete idrica, elettrica, telefonica, di erogazione del gas, di ritiro dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento e/o pulizia strade, di trasporto valori;
- veicoli di ditte incaricate dal comune alla manutenzione del verde urbano:

- veicoli in uso all'associazione AIB, utilizzati per servizi di protezione civile;
- veicoli asserviti a manifestazioni organizzate/patrociate dal Comune svolgentesi all'interno del centro storico.
- veicoli di proprietà di istituti di vigilanza.

Fatta eccezione per i mezzi di soccorso sanitario, antincendio, per i veicoli appartenenti alle forze di polizia, per veicoli che effettuino il carico e scarico per eventi, manifestazioni, spettacoli, per i veicoli a servizio delle persone con limitata ed impedita capacità motoria e per i veicoli di cui al successivo articolo 5, l'accesso è comunque vietato dal 01.04 al 31.10 dalle ore 19,00 alle ore 01,00.

Le targhe dei veicoli sopra elencati dovranno essere comunicate, a cura degli interessati, al Comune di Spotorno, tramite mail inviata al protocollo del comune, entro e non oltre le 48 ore successive all'accesso, prima di accedere nella zona a traffico limitato, al fine di essere autorizzate ed inserite negli elenchi "white list" del programma di gestione dei varchi elettronici.

ART.5

PERMESSO PERMANENTE DI ACCESSO CON VALIDITA' 0-24.

Potranno essere rilasciati permessi di transito permanenti, aventi validità di anni cinque, che autorizzano l'accesso con orario giornaliero 0 - 24 agli utenti ricadenti nelle sotto specificate categorie:

A) Residenti e proprietari/locatari (o soggetti aventi tale disponibilità ad altro titolo) di aree destinate alla sosta di veicoli a motore – purché munite di passo carraio.

L'emissione del permesso permanente è subordinata:

- alla corresponsione del rimborso spese per pratiche istruttorie;
- alla dichiarazione di disponibilità dell'immobile adibito a ricovero di veicoli (proprietario, affittuario, concessionario, utilizzatore a titolo gratuito), precisandone a quale titolo;

Il permesso permanente non autorizza alla sosta nella zona a traffico limitato.

B) Veicoli di clienti delle strutture turistico – ricettive situate all'interno della zona a traffico limitato.

I titolari delle strutture ricettive, aventi sede all'interno della zona a traffico limitato, avranno cura di comunicare tempestivamente, tramite mail inviata al protocollo del comune, entro e non oltre le 48 ore successive all'accesso, le targhe dei veicoli dei clienti che hanno fatto ingresso alla zona a traffico limitato, per consentire l'inserimento nella "white list" del programma di gestione del controllo dei varchi elettronici.

La sosta non potrà eccedere i venti minuti ed è finalizzata a consentire lo scarico ed il carico dei bagagli.

ART.6

PERMESSO PERMANENTE DI ACCESSO CON VALIDITA' 6,00-9,00 E 13,00 – 15,00

Potranno essere rilasciati permessi di transito permanenti negli orari consentiti con obbligo dell'esposizione del disco orario (sosta massima venti minuti) agli utenti di seguito indicati:

C) Titolari di attività produttiva avente sede all'interno della ZTL.

Ai titolari di attività produttiva, avente sede all'interno della ZTL , potrà essere rilasciato un permesso permanente, valido per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, che consente negli orari 6,00 - 9,00 e 13,00 – 15,00 di accedere nella zona a traffico limitato e di ivi sostare, per operazioni di carico e scarico, sosta massima consentita di venti minuti, con obbligo di esposizione del disco orario.

Tale permesso può essere rilasciato nel numero di uno per ciascuna attività produttiva e per un veicolo intestato alla ditta o al suo titolare o legale rappresentante. Nel caso in cui il titolare della ditta non disponga di veicolo, il pass potrà essere rilasciato a veicolo intestato ad altri purché il titolare, sotto la propria personale responsabilità, dichiari di utilizzarlo per operazioni legate all'attività. Nel caso in cui il titolare dichiari di utilizzare più veicoli, nel permesso verranno inserite le targhe da questi comunicate, ma l'ingresso nella ZTL potrà avvenire solo con un veicolo alla volta.

Il rilascio del permesso è subordinato:

- alla presentazione di richiesta cui deve essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo e/o veicoli per i quali si richiede l'accesso;
- alla corresponsione del rimborso spese per pratiche istruttorie.

D) Imprese di trasporto che effettuino la consegna di merci presso attività aventi sede all'interno della ZTL (con veicoli di portata massima complessiva massima non superiore ai 35 q.li).

Ai titolari di ditte di trasporto che effettuino il trasporto di merci presso le attività produttive con sede nella zona a traffico limitato, potrà essere rilasciato un permesso permanente, valido per cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, che consente negli orari 6,00 - 9,00 e 13,00 – 15,00 di accedere nella zona a traffico limitato e di ivi sostare, per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di venti minuti, con obbligo di esposizione del disco orario.

Tale permesso può essere rilasciato nel numero di uno; nel caso in cui il richiedente dichiari di utilizzare più veicoli, nel permesso verranno inserite le targhe da questi comunicate, ma l'ingresso nella ZTL potrà avvenire solo con un veicolo alla volta.

Il rilascio del permesso è subordinato:

- alla presentazione di richiesta cui deve essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo e/o veicoli per i quali si richiede l'accesso;
- alla corresponsione del rimborso spese per pratiche istruttorie;

ART.7

PERMESSO PERMANENTE DI ACCESSO CON VALIDITA' MARTEDI' DALLE 06 – 15

Potranno essere rilasciati permessi di transito permanenti, aventi validità di anni cinque, che autorizzano l'accesso il martedì, giorno del mercato settimanale, con orario 06 – 15, dei titolari di concessione di posteggio per l'esercizio della vendita su aree pubbliche , con ingresso ed uscita dal varco di piazza Matteotti.

ART.8

PERMESSI GIORNALIERI E TEMPORANEI NEGLI ORARI

Oltre ai casi di cui ai precedenti articoli 6) e 7) del presente regolamento, potranno essere rilasciate le seguenti tipologie di permessi :

- permesso giornaliero : consente l'accesso negli orari 6,00-9,00 e 13,00-15,00, con sosta massima consentita di venti minuti, con obbligo di esposizione del disco orario. Tale

permesso viene rilasciato immediatamente all'atto della richiesta, dopo aver preso visione della carta di circolazione del veicolo per verificarne la portata complessiva. Nel caso in cui l'ufficio deputato al rilascio di tali permessi sia chiuso al pubblico e l'ingresso in ZTL non possa essere procrastinato, il richiedente potrà formalizzare la comunicazione di avvenuto accesso, entro e non oltre i due giorni successivi all'effettivo ingresso.

- **permesso temporaneo:** viene rilasciato per più giornate e per più veicoli (da utilizzarsi uno alla volta) per il periodo indicato nella richiesta presentata dall'interessato con allegate le carte di circolazione dei veicoli o del veicolo per il quale viene richiesto (per consentire la verifica della portata complessiva). Consente l'accesso negli orari 6,00-9,00 e 13,00-15,00, con un solo veicolo alla volta, con sosta limitata a venti minuti, con obbligo di esposizione del disco orario. Tale permesso viene rilasciato immediatamente all'atto della richiesta.

Il rilascio del permesso temporaneo è subordinato:

1. alla presentazione di richiesta cui deve essere allegata copia della carta di circolazione del veicolo e/o veicoli per i quali si richiede l'accesso;
2. alla corresponsione del rimborso spese per pratiche istruttorie.

Nel caso di lavori edili per i quali vengono richiesti permessi superiori ai dieci giorni dovrà essere presentata apposita richiesta scritta.

ART.9 NORME GENERALI DEI PERMESSI

Tutti i permessi permanenti hanno validità quinquennale. Quelli giornalieri e temporanei hanno validità per il giorno e/o periodo per il quale sono stati rilasciati.

Nel caso di modifica e/o cambio dei dati contenuti nel permesso, l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta indicante le modifiche da apportare o la targa del veicolo da sostituire.

I permessi perdono la loro efficacia e devono essere riconsegnati allorquando decadono i requisiti previsti per il possesso.

Il permesso di accesso e sosta deve essere esposto sul cruscotto del veicolo e, ove richiesto, deve essere accompagnato dal disco orario, posizionato in modo ben visibile al fine di consentire il controllo.

Il permesso è revocato nei seguenti casi :

- 1) contraffazione;
- 2) utilizzo per un veicolo diverso da quello autorizzato;
- 3) accertata mancanza dei requisiti dichiarati o quando i requisiti dichiarati non corrispondono a verità.

Nei sopraccitati casi il permesso non ha alcun valore e chi ne usufruisce incorrerà nelle sanzioni amministrative e/o penali previste.

ART.10 ACCESSO FUORI DAGLI ORARI

Nel caso di richiesta di accesso fuori dagli orari stabiliti, potranno essere rilasciati permessi in deroga esclusivamente per comprovate necessità, motivate espressamente nella richiesta di rilascio del permesso, qualora sia palese che le attività da compiersi all'interno della ZTL non possano essere oggettivamente effettuate nel rispetto delle fasce orarie 6,00 – 9,00 e 13,00-15,00. In ogni caso, fatta eccezione per i mezzi di soccorso sanitario, antincendio, per i veicoli

appartenenti alle forze di polizia, per veicoli che effettuino il carico e scarico per eventi, manifestazioni, spettacoli aventi luogo all'interno della ZTL, per i veicoli a servizio delle persone con limitata ed impedita capacità motoria e per i veicoli di cui al precedente articolo 5, l'accesso è comunque vietato dal 01.04 al 31.10 dalle ore 19,00 alle ore 01,00.

Nel caso di soste prolungate nel tempo, es. traslochi, carico di materiale proveniente da demolizione, scarico di materiali edili pesanti, il richiedente dovrà ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Potranno essere concesse deroghe per l'ingresso in ZTL a:

- veicoli con portata complessiva superiore a 35 quintali, previo parere favorevole del servizio tecnico manutentivo del comune;
- veicoli asserviti a manifestazioni organizzate/patrociate/autorizzate dal comune; la sosta di tali veicoli potrà perdurare per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico;
- trenino lillipuziano: l'arrivo e la partenza del percorso turistico sono previsti in Piazza G. Matteotti.

ART.11 NORMA FINALE

La presente disciplina sostituisce i precedenti provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale in materia di accesso, circolazione e sosta nella zona a traffico limitato, che sono abrogati.

Le modifiche degli importi stabiliti quale spese di procedimento saranno adottate con delibera di Giunta Comunale.

